

**RACCOLTA DI PRESTITO SOCIALE**

**REGOLAMENTO**

Il presente regolamento è stato approvato dalla Assemblea Generale Ordinaria dei Soci del 09/06/2012, in sostituzione del precedente approvato in data 10/06/2006, modificato con delibera del CdA del 16/12/2016 ai sensi dell'art.23 ed entra in vigore a partire dal 01/01/2017 e con delibera del C.d.G. del 20/12/2018 ai sensi dell'art.23 ed entra in vigore a partire dal 20/12/2018.

**SCOPI E FUNZIONAMENTO DELLA SEZIONE**

Art. 1 - In attuazione dell'art. 4 dello Statuto Sociale ed ai sensi di quanto prescritto dalle leggi, dalle deliberazioni del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio (C.I.C.R.) e dalle istruzioni vincolanti della Banca d'Italia, è istituita una sezione di attività denominata Sezione di Prestito Sociale, gestita con apposita contabilità, per la raccolta, limitata ai soli Soci, di prestiti da impiegare esclusivamente per il conseguimento dell'oggetto sociale. E' pertanto tassativamente esclusa la raccolta di risparmio tra il pubblico. Secondo quanto previsto dalla legge, l'ammontare complessivo del prestito sociale non può eccedere il limite del triplo del patrimonio risultante dall'ultimo bilancio approvato, secondo i criteri stabiliti dalle istruzioni di Banca d'Italia. Tale limite può essere elevato al quintuplo del patrimonio risultante dall'ultimo bilancio approvato, secondo i criteri stabiliti dalle istruzioni di Banca d'Italia qualora il complesso del prestito sociale sia assistito, in misura almeno pari al 30 per cento, dalle garanzie previste dalla sopra citata normativa.

Art. 2 - Per il migliore svolgimento della attività della Sezione di Prestito Sociale, il Consiglio di decide l'apertura di relativi Uffici presso i negozi e la Sede della Cooperativa.

Nei locali in cui si svolge la raccolta del prestito devono essere messi a disposizione dei soci i testi dei seguenti documenti:

- a) delibera del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio (C.I.C.R.) n. 1058 del 19 luglio 2005 ed eventuali successive modificazioni;
- b) relative istruzioni della Banca d'Italia;
- c) articolo 4 dello Statuto Sociale;
- d) il presente regolamento;
- e) il foglio informativo analitico.

Art. 3 - La Cooperativa può accettare prestito solo dai soggetti, persone fisiche, che risultino regolarmente iscritti nel Libro Soci da almeno tre mesi.

I conferimenti dei Prestiti Sociali sono nominativi ed intrasferibili.

All'atto della definizione del contratto di prestito, il Socio deve rilasciare, per iscritto e in duplice originale, dichiarazione di specifica accettazione delle norme e condizioni che lo regolano, predisposte dalla Cooperativa.

Un originale della dichiarazione deve essere consegnato al Socio unitamente al libretto nominativo ed al foglio informativo analitico. Il contratto non può essere concluso se, per effetto della somma depositata, si superasse il limite massimo fissato all'inizio di ogni anno dal Consiglio di Gestione ai sensi del secondo comma del successivo art. 4.

Art. 4 - La legge fissa l'importo massimo di prestito che la Cooperativa può accettare da ciascun Socio. Il Consiglio di Gestione ha la facoltà di fissare un limite inferiore. Il foglio informativo analitico di cui al punto e) del precedente art. 2 indica l'importo massimo che ciascun Socio può depositare.

La Cooperativa non essendo iscritta all'albo delle aziende di credito, non è sottoposta al controllo della Banca d'Italia.

La Cooperativa è regolarmente iscritta all'Albo delle Cooperative - Sezione Mutualità Prevalente ed osserva in fatto le clausole, di cui all'art. 26 del DLCPS 14/12/1947 n. 1577 e successive modificazioni ed integrazioni, previste inderogabilmente dallo stesso Statuto Sociale.

Art. 5 - Il Consiglio di Gestione può inoltre, nel rispetto dei limiti imposti dalla legge, prevedere remunerazioni diversificate per vincoli temporali ed importi.

Art. 6 - Alla costituzione del contratto di prestito, al Socio viene rilasciato un documento nominativo e non trasferibile a terzi denominato Libretto Nominativo di Prestito Sociale. Il Libretto Nominativo di Prestito Sociale è idoneo a registrare, mantenere e controllare lo svolgimento del rapporto e il saldo a favore del Socio.

Art. 7 - I soci possono effettuare le operazioni relative al loro prestito, durante l'orario di apertura dei punti vendita abilitati alle operazioni di prestito e dietro presentazione del libretto di prestito.

I versamenti ed i prelevamenti danno luogo a registrazioni contabili nominative per ciascun Socio.

Tali operazioni devono essere annotate e firmate nel libretto esclusivamente dal personale autorizzato che ne comprova la perfetta regolarità.

Art. 8 - La Cooperativa garantisce la massima riservatezza nello svolgimento di tutte le attività della Sezione Prestito Sociale e risponde dell'operato degli incaricati dell'attività della Sezione.

Art. 9 - La Cooperativa ha il diritto di chiedere per visione al Socio, in qualsiasi momento, il Libretto Nominativo di Prestito Sociale, per effettuarne riscontri. E' opportuno che i Libretti vengano comunque presentati ogni anno presso l'ufficio della Sezione Prestito Sociale per la registrazione degli interessi e per il controllo con il relativo conto tenuto dalla sezione.

Art. 10 - In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione del Libretto Nominativo di Prestito Sociale, l'intestatario o il suo delegato deve farne denuncia alla competente autorità e darne immediata comunicazione scritta alla sezione di appartenenza.

In questi casi la Cooperativa provvederà a sospendere ogni movimentazione del conto e non appena, in possesso della copia della denuncia, provvederà a rilasciare un nuovo Libretto Nominativo di Prestito Sociale che annulla, ad ogni effetto, qualsiasi documento precedente. Il Socio titolare dovrà sottoscrivere dichiarazione di chiusura della posizione in oggetto, valida come liberatoria nei confronti della Cooperativa.

Art. 11 - Nei casi di scioglimento del rapporto sociale previsti dallo Statuto, il contratto di prestito si scioglie e le somme prestate cessano di produrre interessi dal giorno di cessazione del rapporto sociale. Le somme restano a disposizione del receduto, dell'escluso e degli eredi del Socio defunto. Nei confronti degli eredi, si applicheranno le disposizioni legali vigenti in materia di successione. Gli eredi devono comunicare immediatamente alla Cooperativa il giorno dell'avvenuto decesso del Socio.

#### OPERAZIONI DI VERSAMENTO E PRELEVAMENTO

Art. 12 - Le operazioni si effettuano con la presentazione del Libretto Nominativo di Prestito Sociale presso gli uffici competenti. I versamenti possono essere effettuati in contanti e/o con assegni. I versamenti effettuati a mezzo di assegni sono accettati salvo buon fine degli stessi e pertanto tali somme saranno disponibili per i soci solo ad incasso avvenuto, e di norma non prima di venti giorni.

I prelevamenti sono soggetti a preavviso di almeno 24 ore ai sensi delle disposizioni emanate dalla Banca d'Italia e secondo le modalità che verranno fissate dalla Cooperativa e rese note ai soci.

La valuta applicata è quella del giorno in cui sono effettuati il versamento e/o il prelevamento.

In alternativa o in funzione complementare al Libretto potranno essere utilizzati sistemi equipollenti di effettuazione, rilevazione e registrazione delle operazioni, previa accettazione dei relativi regolamenti da parte dei Soci.

Il Socio che sia anche dipendente della Cooperativa può chiedere per iscritto alla stessa che le proprie spettanze retributive siano pagate mediante accredito a favore del proprio Libretto Nominativo di Prestito Sociale.

La Cooperativa provvederà in tal caso alla registrazione dell'accredito dello stipendio, sul deposito di Prestito Sociale, il primo giorno del mese successivo a cui questo compete. Nei primi giorni del mese successivo, il Socio dovrà presentare presso gli Uffici della Cooperativa il libretto per l'aggiornamento delle scritture.

Art. 13 - Per i prestiti liberi da vincoli temporali il Socio, con il preavviso di cui all'art.12, può richiedere rimborsi parziali o totali. Anche a tal fine, un ammontare pari almeno al 30 % dei fondi derivanti dalla raccolta del prestito da soci dovrà essere sempre mantenuta liquida o in attività prontamente liquidabili od assimilate. La Cooperativa può effettuare i rimborsi in contanti e/o assegno bancario e/o modalità equipollenti. La Cooperativa può rilasciare al Socio una carta interna di pagamento; la carta non avrà nessuna efficacia se il prestito risultasse scoperto o insufficiente.

Il Socio può disporre per iscritto di compensare il suo credito per il prestito sino all'ammontare dei suoi debiti contratti esclusivamente per i corrispettivi dei beni e/o servizi fornitigli dalla Cooperativa e dalle società da

essa controllate. In questi casi i Soci devono presentare periodicamente presso l'Ufficio della Sezione Prestito Sociale i libretti per l'aggiornamento delle scritture.

Art. 14 - Ferma restando la non trasferibilità del Libretto Nominativo di Prestito Sociale e la titolarità del rapporto di finanziamento, il Socio Prestatore potrà autorizzare, con delega sottoscritta, un terzo purché Socio, con firma disgiunta, ad effettuare operazioni in sua vece e conto. Il Socio deve dare comunicazione scritta alla Cooperativa del conferimento di tale delega.

E' ammesso un solo delegato per ogni libretto.

Eventuali posizioni pregresse rimangono valide.

Qualora la delega non sia presentata di persona dal Socio intestatario del conto, la sua sottoscrizione deve essere autenticata

Analogamente comunicazione scritta deve essere data dal Socio in caso di una eventuale modifica o revoca della delega conferita.

Il Socio o il suo delegato apporrà apposita firma per ciascun versamento e/o prelievo effettuato.

L'estinzione del prestito potrà comunque essere richiesta esclusivamente dal Socio Prestatore.

La delega si estingue con il decesso del Socio Prestatore o con revoca scritta da inoltrare alla Cooperativa o con la interruzione del rapporto sociale.

Art. 15 - I costi, le spese ed ogni altra condizione economica relativi alle operazioni e ai servizi offerti sono stabiliti dal Consiglio di Gestione e comunicati nel foglio informativo analitico.

#### INTERESSI E OPERAZIONI RELATIVE

Art. 16 - Sul prestito viene corrisposto un interesse il cui tasso di remunerazione non può in ogni caso superare la misura massima fissata dalla Legge. Il tasso di interesse può essere fisso e/o variabile e diversificato per importo e per vincolo di durata; il tasso di interesse, le modalità di determinazione e le eventuali condizioni accessorie sono fissate dal Consiglio di Gestione e comunicate nel foglio informativo analitico.

Art. 17 - Il conteggio degli interessi è effettuato con riferimento al periodo intercorrente tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ciascun anno. La cooperativa ne dispone l'accredito sul relativo conto, al netto della vigente ritenuta fiscale, in data 1° gennaio dell'anno successivo, fino a concorrenza dell'importo massimo previsto dalla Legge.

Se per effetto dell'accreditamento degli interessi il prestito supera uno o entrambi i limiti di cui all'articolo 4, l'eccedenza cessa di produrre interessi e viene mantenuta a disposizione del Socio, che ne è informato con apposita comunicazione.

Art. 18 - I prestiti senza movimento per un intero anno e con saldi non superiori a € 50,00 sono infruttiferi e rimangono a disposizione dei soci in tale misura. Il Consiglio di Gestione si riserva di applicare le disposizioni previste dall'art. 2946 e seguenti del Codice Civile, in materia di termini di prescrizione.

#### DESTINAZIONE DEL PRESTITO

Art. 19 - Il prestito dei soci deve essere impiegato ai fini prescritti dal precedente art. 1. La nota integrativa al bilancio deve ogni anno evidenziare:

- l'ammontare della raccolta presso soci in essere alla data di riferimento;
- l'entità del rapporto tra prestito e l'importo del patrimonio risultante dall'ultimo bilancio approvato, secondo i criteri stabiliti dalle istruzioni di Banca d'Italia e, nel caso in cui tale rapporto sia superiore a 3, l'indicazione del garante e del tipo di garanzia di cui all'art.1, nonché il valore di mercato aggiornato delle garanzie reali finanziarie;
- ove non sia redatto il bilancio consolidato, un prospetto illustrativo del valore del patrimonio rettificato degli effetti di operazioni con società partecipate;
- un indice di struttura finanziaria, dato dal rapporto fra patrimonio più debiti a medio e lungo termine e attivo immobilizzato, ossia  $(Pat + Dm/I)/AI$ , accompagnato dalla seguente dicitura: "Un indice di struttura finanziaria  $< 1$  evidenzia situazioni di non perfetto equilibrio finanziario dovuto alla mancanza di correlazione temporale tra le fonti di finanziamento e gli impieghi della società" ed eventualmente da altri indici che integrino la rappresentazione della struttura finanziaria.

In ogni caso non potrà essere immobilizzato in attrezzature, impianti, partecipazioni in società non quotate su mercati regolamentati e immobili più del 30% del prestito raccolto tra i soci. La Cooperativa si impegna a non svolgere nessuna attività che possa configurarsi quale esercizio attivo del credito.

Gli amministratori evidenziano inoltre nella relazione sulla gestione, l'andamento della raccolta del prestito.

## DISPOSIZIONI FINALI

Art. 20 - La Cooperativa si impegna a garantire:

- la verifica dell'attuazione del presente regolamento, ed in particolare la verifica del costante rispetto e il monitoraggio dei limiti di cui agli articoli 1 e 4;
- periodiche verifiche del rispetto dei vincoli sugli impieghi della liquidità di cui agli articoli 13 e 19.

Il Consiglio di Sorveglianza, nell'ambito della propria attività, effettua almeno trimestralmente le verifiche di cui al comma precedente, e presenta semestralmente al Consiglio di Gestione una relazione sui risultati dei controlli effettuati, che potrà contenere anche eventuali suggerimenti e proposte sulle materie oggetto di tali verifiche.

Art. 21 - Al Socio Prestatore deve essere fornita, almeno una volta all'anno e alla scadenza del contratto, una comunicazione completa e chiara in merito allo svolgimento del rapporto contenente ogni elemento necessario per la comprensione del rapporto medesimo.

In tale comunicazione, la Cooperativa espone inoltre i risultati dell'attività di vigilanza di cui al precedente articolo svolta dal Consiglio di Sorveglianza, con particolare riferimento al rispetto delle norme di legge in materia di prestito da soci, dei limiti di cui agli articoli 1 e 4, delle norme del presente Regolamento.

Art. 22 - L'inottemperanza alle prescrizioni dei precedenti articoli 1 (raccolta limitata ai soli soci, tassativa esclusione della raccolta di risparmio tra il pubblico e rispetto dei limiti patrimoniali), art. 3 (obbligo di stipulazione del contratto, divieto di superamento del limite di raccolta fissato dal Consiglio di Gestione), art. 4 (divieto di superamento dell'importo massimo depositabile da ciascun Socio fissato dalla legge o di quello inferiore fissato dal Consiglio di Gestione), art. 13 (mantenimento di una quota del prestito, pari almeno al 30% della raccolta, in liquidità o in attività prontamente liquidabili od assimilate), art. 19 (divieto di immobilizzazione in attrezzature, impianti, partecipazioni in società non quotate su mercati regolamentati e immobili di una quota del prestito raccolto tra i soci superiore al 30%) e art. 21 (comunicazione al Socio), determina, secondo le modalità dettate dal presente articolo, la revoca dell'autorizzazione all'uso dei marchi raffigurati nell'apposito regolamento di Coop Italia approvato dall'assemblea ordinaria del 6/7 giugno 1990 e successive modificazioni.

Il Consiglio di Sorveglianza, qualora rilevi significative violazioni degli articoli indicati nel comma precedente, ne riferisce, prontamente e per iscritto, al Consiglio di Gestione della Cooperativa.

Il Consiglio di Gestione, nei successivi 60 giorni provvede ad eliminare le violazioni, informandone prontamente il Consiglio di Sorveglianza.

Qualora invece il termine dettato dal comma precedente sia decorso infruttuosamente, il Consiglio di Sorveglianza comunica per iscritto sia le violazioni rilevate sia la mancata adozione di misure atte a rimuoverle all'ANCC, all'Associazione territoriale competente ed a Coop Italia, per l'avvio del procedimento di revoca.

Il provvedimento di revoca dell'autorizzazione all'uso dei marchi è adottato da Coop Italia, sentito il parere, vincolante, dell'Associazione Nazionale Cooperative tra Consumatori (ANCC).

Art. 23 - Al Consiglio di Gestione sono demandate tutte le competenze fissate dal presente regolamento. Il Consiglio di Gestione ha il potere di apportare al Regolamento le modifiche di adeguamento richieste da nuove disposizioni di legge e/o da provvedimenti delle autorità monetarie.

Art. 24 - La Cooperativa si riserva la facoltà di modificare le norme che disciplinano il rapporto di deposito e le relative comunicazioni saranno fatte mediante avviso esposto nei locali di raccolta dei depositi. La Cooperativa si riserva la possibilità di variare, in senso sfavorevole al Socio, le condizioni economiche riguardanti i tassi di interesse, prezzi ed altre condizioni, che saranno comunicate all'ultimo domicilio del Socio, in conformità con quanto disposto dalla sez. III, par. 3.2 delle citate istruzioni della Banca d'Italia.

Tali eventuali modifiche saranno altresì tempestivamente comunicate nel Foglio informativo analitico.

Art. 25 - Per quanto non previsto dal presente Regolamento, valgono le disposizioni emanate dalle Autorità competenti.

## **REGOLAMENTO E CONDIZIONI PER L'UTILIZZO DELLA Carta "SocioCoop di Più" COME CARTA DI PAGAMENTO**

1. L'attivazione della Carta "SocioCoop di Più" come carta di pagamento consente al Socio titolare o al Socio delegato espressamente autorizzato dal titolare, di pagare gli acquisti di merce effettuati, con addebito automatico dell'importo relativo, sulla scheda nominativa di prestito sociale del Socio titolare senza alcun aggravio di costo. La Cooperativa si riserva la facoltà di determinare e/o modificare i punti vendita della rete dove tale servizio sarà attivato in relazione ad eventi connessi all'efficienza ed alla funzionalità, all'organizzazione ed alla sicurezza del servizio.
2. L'uso della Carta "SocioCoop di Più" come carta di pagamento è reso possibile dalla digitazione sull'apposito lettore, ubicato presso le casse, di un codice segreto scelto a piacere dal titolare e modificabile in qualsiasi momento. Tale codice non può essere conosciuto da nessun lavoratore della Cooperativa. Pertanto il titolare che lo abbia dimenticato o che lo voglia modificare dovrà recarsi personalmente all'ufficio del capo negozio per far riattivare la carta con il nuovo codice.
3. L'importo degli acquisti effettuati con la Carta "SocioCoop di Più" viene addebitato nella scheda nominativa di prestito sociale con valuta il giorno 15 del mese successivo. L'importo complessivo degli acquisti effettuabili con la Carta "SocioCoop di Più" è di Euro 250.= al giorno con un massimo di Euro 1.500.= mensili. Nella scheda nominativa di prestito sociale, la stampa degli addebiti di pagamento degli acquisti, verrà effettuata per singola operazione, a richiesta del Socio Prestatore od alla prima operazione di versamento e/o prelievo che il Socio dovesse effettuare.
4. Il Socio che utilizza la carta come carta di pagamento può ottenere un promemoria scritto delle spese effettuate con questa, richiedendolo all'ufficio del capo negozio.
5. L'addebito delle merci acquistate, nella scheda nominativa di prestito sociale, può essere effettuato solo se in questa è disponibile una somma di denaro di importo almeno pari a quello della spesa. Le somme versate con assegno bancario nella scheda nominativa di prestito sociale si intendono disponibili nelle date indicate nel contratto di prestito sociale (20 giorni successivi alla data del versamento).
6. Il Socio utilizzatore della Carta "SocioCoop di Più" come carta di pagamento può chiedere in qualsiasi momento la disattivazione della funzione di pagamento presso l'ufficio del capo negozio.
7. Il Socio può revocare in qualsiasi momento l'autorizzazione all'uso della carta come carta di pagamento da parte del Socio delegato, impegnandosi a dargliene comunicazione.
8. L'estinzione, per qualunque causa, del rapporto di deposito a risparmio determinerà per il Socio la sospensione immediata del servizio di pagamento con carta. Inoltre l'utilizzo di tale servizio non può avvenire a seguito di decesso del Socio titolare. La Cooperativa non è responsabile nei confronti degli eredi che abbiano ommesso di comunicare la morte del Socio.
9. La Carta "SocioCoop di Più" è strettamente personale e il titolare è responsabile della sua diligente custodia. La carta deve essere utilizzata solo dal titolare personalmente e non può essere in nessun caso e per qualsiasi motivo ceduta o data in uso a soggetti terzi.  
Il titolare è tenuto a custodire con ogni cura la carta, restando responsabile di ogni conseguenza dannosa possa derivare dall'abuso o dall'uso illecito della carta, nonché dello smarrimento e/o sottrazione. La Cooperativa non risponde dell'uso improprio fattone da altri, anche occasionalmente autorizzati dall'intestatario.  
In caso di smarrimento e/o furto della Carta "SocioCoop di Più", l'intestatario deve denunciare il fatto alla autorità di pubblica sicurezza competente e darne immediata notizia alla Cooperativa. L'intestatario risponde comunque dell'uso fatto da terzi della Carta "SocioCoop di Più" fino al giorno della comunicazione dello smarrimento e/o del furto, alla Cooperativa. La Carta "SocioCoop di Più" eventualmente ritrovata, deve essere comunque riconsegnata alla Cooperativa. A richiesta dell'intestatario può essere attivata una nuova Carta "SocioCoop di Più" in sostituzione di quella denunciata smarrita e/o rubata.
10. La Carta "SocioCoop di Più" deve essere consegnata dal titolare alla cassiera al momento del pagamento della spesa. Il personale del punto vendita ha facoltà di richiedere al titolare l'esibizione di un documento di riconoscimento che ne provi l'identità. La cassiera rilascerà lo scontrino fiscale che nella parte finale evidenzierà le modalità di pagamento (SocioCoop, contanti, assegni). Gli scontrini, relativi alle spese pagate con la Carta "SocioCoop di Più", dovranno essere scrupolosamente conservati dal titolare del libretto per il controllo degli importi addebitati sullo stesso.
11. Lo scontrino fiscale ed il giornale di fondo sono gli unici documenti che fanno fede in caso di contestazioni relative agli importi addebitati nella scheda nominativa di prestito sociale.
12. Coop Vicinato Lombardia s.c. si riserva la facoltà di modificare, anche in senso sfavorevole al Socio, le condizioni del presente regolamento, previa preventiva comunicazione scritta, agli utilizzatori della carta di pagamento.